



PROCURA GENERALE

CORTE D'APPELLO

PROCURA DELLA REPUBBLICA

TRIBUNALE ORDINARIO

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

GIUDICE DI PACE

Milano, 14.10.2021

PROT. 531/INT/PRES/2021

MISURE URGENTI PER ASSICURARE LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA
DEL LAVORO MEDIANTE L'ESTENSIONE DELL'AMBITO APPLICATIVO
DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19
(d.l. 2021, n. 127 - G.U. n. 226 del 21.9.2021)

Il Presidente della Corte di Appello, dott. Giuseppe Ondei

Il Procuratore Generale della Repubblica, dott.ssa Francesca Nanni

Il Presidente del Tribunale, dott. Roberto Bichi

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, dott. Francesco Greco

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza, dott.ssa Giovanna Di Rosa

Il Dirigente della Corte di Appello, dott. Nicola Stellato

Il Dirigente della Procura Generale, dott. Michele Delmedico

Il Dirigente del Tribunale di Sorveglianza, dott.ssa Grazia Comi

Il Dirigente del Tribunale, dott.ssa Elena Fosca Ferraro

Il Dirigente della Procura della Repubblica, dott.ssa Michela Castaldo

visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, concernente «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

letto l'art.13 D.P.C.M. del 17 giugno 2021 "Verifica delle certificazioni verdi COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC";

letti i decreti-legge 21 settembre 2021 n. 127 e 8 ottobre 2021 n. 139;

letta la circolare del Ministero della Giustizia del 13 ottobre 2021 n. 209381;

considerato che a decorrere dal 15 ottobre 2021 e sino al 31 dicembre 2021 il personale amministrativo, per ciò che dispone l'art. 1 D.L. 127/2021, non può accedere ai luoghi di lavoro se non possiede o non esibisce la certificazione verde COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2; che l'assenza dall'Ufficio conseguente alla carenza o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 è considerata assenza ingiustificata con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, ma senza la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati; che l'accesso dei soggetti di cui al comma 1 ai luoghi di lavoro in violazione della disposizione di cui al medesimo comma 1 è punito con la sanzione di cui comma 8, irrogata dal Prefetto, fermi restando i riflessi di natura disciplinare; che tale disposizione riguarda anche tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso la amministrazioni (es. tirocinanti, stagisti, addetti alle pulizie, artigiani, elettricisti, idraulici e/o muratori ecc.) o, più in generale, ogni soggetto che acceda al luogo di lavoro per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall'Amministrazione; che, invece, le disposizioni sopra citate non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolari del Ministero della Salute;

rilevato che l'art. 2 del decreto-legge 127/2021 ha introdotto l'art 9 sexies al decreto legge 52/2021 conv. in L. 87/2021 e prevede che a decorrere dal 15 ottobre 2021 e sino al 31 dicembre 2021 i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, i componenti

delle commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attività lavorativa se non possiedono o non esibiscono la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2; che l'assenza dall'ufficio conseguente alla carenza o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte dei soggetti di cui al comma 1 è considerata assenza ingiustificata con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati; che l'accesso dei soggetti di cui al comma 1 agli uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui al medesimo comma 1 integra illecito disciplinare ed è sanzionato per i magistrati ordinari ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e per gli altri soggetti di cui al medesimo comma 1 secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza; che il verbale di accertamento della violazione è trasmesso senza ritardo al titolare dell'azione disciplinare; che le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 e, in quanto compatibili, quelle di cui ai commi 2 e 3, si applicano anche al magistrato onorario;

che non è consentito in alcun modo individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso della certificazione; che il possesso della certificazione verde e la sua esibizione sono condizioni che devono essere soddisfatte al momento dell'accesso alla sede di servizio ovvero comunque presenti in un momento successivo nei casi di controllo a campione; che se lavoratore dichiara il possesso della predetta certificazione ma non sia in grado di esibirla deve essere considerato assente ingiustificato;

ritenuta l'opportunità di invitare tutto il personale di magistratura ed amministrativo al puntuale rispetto della normativa in argomento;

atteso che i datori di lavoro, per il comma 4 dell'art. 1 d.l. 127/2021, sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 e devono individuare le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche anche a campione prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, individuando con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2;

tutto ciò premesso

DISPONGONO

di effettuare il controllo giornaliero del possesso della certificazione verde “a tappeto” all’atto dell’accesso, sia pedonale che carraio, alle strutture, intendendosi per tali il Palazzo di Giustizia di Milano, il Palazzo di via San Barnaba 50, gli edifici ospitanti gli Uffici del Giudice di Pace, gli Uffici U.N.E.P., gli Uffici della Polizia Giudiziaria;

DELEGANO

formalmente il personale della sicurezza che - dotato di smartphone con App VerificaC19 fornito dal Ministero della Giustizia - procederà al controllo di tutte le persone sopra indicate senza raccolta di dati personali dell’intestatario in qualsiasi forma ad eccezione di quelli necessari all’applicazione delle misure previste dagli artt. 9 ter, commi 2 e 5, 9 quinquies, commi 6 e ss. e 9 septies, commi 6 e ss.;

il personale addetto al controllo potrà procedere alla verifica a campione – ogni 4/5 soggetti -, nel caso in cui si sia formata all’ingresso della struttura una coda che comporta tempi di attesa superiori a 5 minuti e per il tempo strettamente necessario allo smaltimento della coda;

per agevolare il controllo dei certificati verdi

ISTITUISCONO

ove non già istituiti, accessi dedicati al personale di magistratura ed amministrativo oltre che agli altri soggetti sottoposti all’obbligo di certificazione verde (v. sopra) precisando che è fatto obbligo a tali soggetti di accedere alle strutture solo attraverso gli appositi accessi;

COMUNICANO

che nel caso in cui per qualsiasi motivo il controllo “a tappeto” agli ingressi non potesse svolgersi il Procuratore Generale (per quanto riguarda i magistrati) e i Capi degli Uffici di

concerto con i Dirigenti Amministrativi (per quanto riguarda il personale amministrativo e tutte le altre persone soggette al controllo sopra indicate) nel corso della giornata lavorativa procederanno al controllo a campione, all'ingresso o all'interno, tramite soggetti formalmente incaricati, di almeno il 20% dei lavoratori del singolo Ufficio Giudiziario, compresi coloro che a qualsiasi titolo ed anche occasionalmente svolgono la propria attività nelle strutture pure sulla base di contratti con esterni;

che i controlli potranno avvenire, sia tramite applicazione denominata "VerificaC19" sia tramite la piattaforma NOIPA o altra resa disponibile;

che le prescrizioni in argomento avranno efficacia fino alla cessazione dello stato di emergenza (dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, ovvero con riguardo al termine finale ulteriore stabilito a seguito della eventuale proroga dello stato di emergenza oltre il 31 dicembre 2021).

PRECISANO

che il Procuratore Generale (per quanto riguarda magistrati) e i Capi degli Uffici di concerto con i Dirigenti Amministrativi (per quanto riguarda il personale amministrativo e tutte le altre persone soggette al controllo) – nonostante il controllo a tappeto all'ingresso esenti da quello interno a campione – potranno procedere, in aggiunta, al controllo a campione nel corso della giornata lavorativa - tramite soggetti formalmente incaricati dal singolo Ufficio Giudiziario - delle persone sopra indicate (compresi coloro che a qualsiasi titolo ed anche occasionalmente svolgono la propria attività nelle strutture anche sulla base di contratti con esterni) secondo orari e tempi e indicazione del personale da controllare che verranno di volta in volta indicati agli incaricati secondo un criterio di rotazione;

DISPONGONO

che il personale preposto al controllo all'ingresso vieti l'accesso alla struttura al lavoratore senza certificazione verde valida o che si rifiuti di esibirla invitandolo ad allontanarsi e comunicando tempestivamente all'Ufficio giudiziario di appartenenza il

nominativo del personale al quale non è stato consentito l'accesso. Ogni Ufficio giudiziario avrà cura di comunicare tempestivamente ai referenti degli addetti alla vigilanza il personale di riferimento, con i relativi contatti, cui inviare i nominativi suddetti e da contattare per la risoluzione o sottoposizione di eventuali specifiche problematiche.

DISPONGONO

nel caso di personale amministrativo o di altre persone obbligate,

che, ove l'accertamento della mancanza di valida certificazione verde Covid 19 non sia effettuato all'ingresso, il personale delegato proceda ad allontanare il trasgressore dalla sede di servizio e a trasmettere al Prefetto il verbale di accertamento e gli atti relativi alla violazione, come disposto dall'art. 1 comma 9 d.l. 2021 n.52;

nel caso di magistrati, il Procuratore Generale

DISPONE

che venga redatto dai delegati verbale di accertamento della violazione da trasmettere senza ritardo al Procuratore Generale, il quale provvederà poi alla trasmissione degli atti al titolare dell'azione disciplinare ed al Prefetto per quanto di competenza ex artt. 2 comma 7 e 1 comma 9 D.L. 52/2021;

DISPONGONO

la comunicazione del presente provvedimento all'Istituto di vigilanza AllSystem Group S.p.a., e all'Istituto di vigilanza Sicuritalia S.p.a., responsabili per le sedi giudiziarie di Milano, che hanno offerto, come predetto, la consueta piena collaborazione nelle descritte attività.

DISPONGONO

la comunicazione del presente provvedimento a tutti i magistrati e a tutto il personale amministrativo anche in servizio presso l'UNEP, ai tirocinanti ex art. 73 D.L. 69/2013, ai Dirigenti delle Aliquote di Polizia giudiziaria; al Servizio per la sicurezza delle sedi


giudiziarie; al Consiglio Superiore della Magistratura; al Ministero della Giustizia - Dipartimento Organizzazione Giudiziaria; ai Sigg. Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto; al R.S.P.P. , ai Medici Competenti degli Uffici sopra indicati; alle Rappresentanze sindacali; ai Presidenti degli Ordini e Collegi professionali del Distretto di Milano;

DISPONGONO


infine, che il presente provvedimento sia inserito sul sito web dei rispettivi Uffici e che gli obblighi di esibizione e sottoposizione a verifica del "Green pass" all'accesso siano immediatamente pubblicizzati tramite apposizione di avvisi agli ingressi delle sedi giudiziarie di Milano, con l'indicazione delle categorie esonerate.

Milano, 14 ottobre 2021

Il Procuratore Generale della Repubblica




Il Presidente della Corte di Appello




Il Procuratore della Repubblica

il Procuratore della Repubblica Agg. VICARIO
dot. Riccardo TARGETTI


Il Presidente del Tribunale



Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza



Il Dirigente della Procura Generale



Il Dirigente della Corte di Appello



Il Dirigente della Procura della Repubblica



Il Dirigente del Tribunale



Il Dirigente del Tribunale di Sorveglianza

